

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: NEFROLOGIA
Criteri generali per la valutazione dei titoli

La Commissione prende atto che, ai sensi del D.P.R. 483/97, dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, così ripartiti:

20 punti per i titoli

80 punti per le prove d'esame.

Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta

30 punti per la prova pratica

20 punti per la prova orale

I 20 punti per i titoli sono così ripartiti:

10 punti per i titoli di carriera

3 punti per i titoli accademici e di studio

3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici

4 punti per il curriculum formativo e professionale

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 483/97 in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli prima dell'inizio delle prove d'esame, come prescrivono l'art. 8, comma 1, e l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e prima di prendere visione della documentazione prodotta dai candidati.

1. TITOLI DI CARRIERA (max p.ti 10)

La Commissione dà atto che il bando rinvia agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997 ma non individua il punteggio da attribuire al periodo di formazione specialistica di cui all'art. 45 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che lo valuta fra i titoli di carriera "come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi". La Commissione determina tale punteggio applicando le norme nel loro tenore letterale. Il livello iniziale del profilo professionale medico, dopo la dirigenzializzazione del ruolo sanitario, coincide con il livello dirigenziale messo a concorso, cui

l'art. 27, comma 4, lett. a), n. 1, del D.P.R. 483/1997 attribuisce punti 1,000 per anno. L'art. 40, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 368/1999 stabilisce che "l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno": al periodo di formazione si applica pertanto anche la maggiorazione del 20 per cento che il n. 4 della medesima lettera prevede per il servizio prestato a tempo pieno. Il punteggio è quindi determinato in punti 1,200 per anno di corso, ridotto del 25 e del 50 per cento per la disciplina affine e per altra disciplina ai sensi del n. 3 della stessa lettera.

La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 è valutata, anche se fatta valere come requisito di ammissione, con il punteggio di mezzo punto per anno di corso stabilito dall'art. 27, comma 7, del D.P.R. 483/1997, e resta collocata fra i titoli di carriera secondo la prassi aziendale. La Commissione dà atto che tale comma non prevede riduzioni per la disciplina affine o per altra disciplina, e che il punteggio ivi stabilito si applica pertanto in misura fissa, tanto per la specializzazione nella disciplina quanto per quella in disciplina equipollente o affine. Il regime applicabile si determina in base all'anno accademico di iscrizione al corso, e non alla data di conseguimento del diploma, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 368/1999: per le iscrizioni fino all'a.a. 2005/2006 si applica il D.Lgs. 257/1991, per quelle dall'a.a. 2006/2007 il D.Lgs. 368/1999.

L'art. 27, comma 7, del D.P.R. 483/1997 attribuisce alla specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/1991 "uno specifico punteggio" senza indicare la categoria di titoli cui imputarlo. La Commissione colloca il punteggio fra i titoli di carriera per tre ragioni: il comma 7 riguarda anche il diploma fatto valere come requisito di ammissione, che il comma 6 esclude dalla valutazione fra i titoli accademici e di studio; la collocazione fra i titoli di carriera pone i due regimi di conseguimento della specializzazione sullo stesso piano, entrambi valutati per anno di corso; è la collocazione adottata dall'Azienda nelle procedure concorsuali precedenti.

I titoli di carriera sono valutati con i criteri e i punteggi previsti dal D.P.R. 483/97 e dall'art. 45 del D.Lgs. 368/1999, secondo il seguente dettaglio:

Specializzazione nella disciplina ai sensi del D.Lgs. 368/1999	punti 1,200 per anno di corso
Specializzazione in disciplina affine ai sensi del D.Lgs. 368/1999	punti 0,900 per anno di corso
Specializzazione in altra disciplina ai sensi del D.Lgs. 368/1999	punti 0,600 per anno di corso
Specializzazione ai sensi del D.Lgs. 257/1991, nella disciplina o in disciplina equipollente o affine	punti 0,500 per anno di corso
Servizio presso il SSN nella disciplina, a tempo pieno	punti 1,200 per anno
Servizio presso il SSN in disciplina affine, a tempo pieno	punti 0,900 per anno
Servizio presso il SSN in altra disciplina, a tempo pieno	punti 0,600 per anno
Servizio presso il SSN nella disciplina, a tempo definito	punti 1,000 per anno

Servizio presso il SSN in disciplina affine, a tempo definito	punti 0,750 per anno
Servizio presso il SSN in altra disciplina, a tempo definito	punti 0,500 per anno
Attività di specialista ambulatoriale nella disciplina	punti 1,000 per anno
Attività di specialista ambulatoriale in disciplina affine	punti 0,750 per anno
Attività di specialista ambulatoriale in altra disciplina	punti 0,500 per anno
Servizio presso pubbliche amministrazioni come medico	punti 0,500 per anno
Servizio militare o civile come medico	punti 0,500 per anno
Servizio presso case di cura convenzionate o accreditate nella disciplina	punti 1,000 per anno, per il 25% della durata
Servizio presso case di cura convenzionate o accreditate in disciplina affine	punti 0,750 per anno, per il 25% della durata
Servizio presso case di cura convenzionate o accreditate in altra disciplina	punti 0,500 per anno, per il 25% della durata

I servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti sono valutati ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 483/97.

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. 483/1997.

L'attività di specialista ambulatoriale interno, prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 483/1997 con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale; l'attività non sarà valutata nel caso in cui i candidati non riportino le ore settimanali di attività o indichino un numero di ore settimanali pari a 999.

Per quanto non espressamente previsto, la Commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- ✓ i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni (art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, del D.P.R. 483/1997);
- ✓ in caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato (art. 11, comma 1, lett. a), n. 4, del D.P.R. 483/1997);

- ✓ non saranno valutati gli attestati laudativi;
- ✓ alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti quelli conseguiti o prestati in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.P.R. 483/1997 e del D.M. 30 gennaio 1998; l'affinità è accertata sul D.M. 31 gennaio 1998. La verifica è compiuta d'ufficio dalla Commissione;
- ✓ fra i titoli di carriera è valutato il periodo di formazione della sola specializzazione fatta valere come requisito di ammissione, classificata come nella disciplina, in disciplina affine o in altra disciplina secondo la disciplina del diploma; le eventuali ulteriori specializzazioni possedute sono valutate fra i titoli accademici e di studio ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.P.R. 483/1997 e non danno luogo a punteggio fra i titoli di carriera;
- ✓ il servizio prestato a tempo parziale è valutato in proporzione all'orario contrattuale rapportato a quello a tempo pieno;
- ✓ ai candidati ammessi ai sensi dell'art. 1, comma 547, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano i medesimi criteri previsti per i candidati già in possesso del diploma; si computano gli anni di corso conclusi e certificati dall'Università alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, e non l'anno di corso in svolgimento a tale data;
- ✓ il periodo eventualmente prestato con contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 548-bis, della L. 145/2018 è valutato come servizio in proporzione all'orario contrattuale e non è cumulabile, per il medesimo arco temporale, con la valutazione del periodo di formazione: si applica la valutazione più favorevole al candidato;
- ✓ i periodi di sospensione della formazione specialistica previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 368/1999 non sono computati; restano computate le assenze che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, non determinano interruzione della formazione;
- ✓ in nessun caso il medesimo periodo è valutato più di una volta a titoli diversi.

2. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max p.ti 3)

Altra specializzazione in disciplina equipollente	punti 1,000
Altra specializzazione in disciplina affine	punti 0,500
Altra specializzazione in altra disciplina	punti 0,250
Ulteriore specializzazione in disciplina equipollente	punti 0,500
Ulteriore specializzazione in disciplina affine	punti 0,250
Ulteriore specializzazione in altra disciplina	punti 0,125
Altra laurea del ruolo sanitario (massimo punti 1,000)	punti 0,500 ciascuna

La specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non è valutata fra i titoli accademici e di studio (art. 27, comma 6, del D.P.R. 483/1997); resta ferma la sua valutazione fra i titoli di carriera secondo i criteri che precedono. Le voci “altra specializzazione” applicano i punteggi dell’art. 27, comma 5, lett. a), b) e c); le voci “ulteriore specializzazione” applicano la lett. d), che riduce del 50 per cento i punteggi per le altre specializzazioni di ciascun gruppo; le altre lauree comprese fra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario sono valutate secondo la lett. e).

3. PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max p.ti 3)

Pubblicazioni attinenti	punti 0,080
-------------------------	-------------

Abstract, poster, comunicazioni a congressi, lettere e commenti	punti 0,040
---	-------------

Il punteggio per la categoria è attribuito dalla Commissione, tenuto conto dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e per le pubblicazioni la Commissione stabilisce che la valutazione deve attenersi ai criteri indicati dall’art. 11 del D.P.R. 483/97. Per la valutazione delle pubblicazioni vengono quindi valutati l’eventuale ruolo di leader nella produzione, la sua rilevanza per l’originalità, il valore innovativo, il rigore metodologico e la collocazione editoriale. Laddove le produzioni in oggetto, alla luce delle suddette analisi, risultino di rilevanza comparativa media rispetto a quelle di tutti i candidati, si assegnano, se attinenti, i punteggi suindicati.

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa.

Le pubblicazioni eventualmente indicate e non presentate, non saranno ritenute valide.

4. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max p.ti 4)

Attività libero-professionale, co.co.co. e borse di studio nella disciplina o in disciplina equipollente presso il SSN	punti 0,250 per anno
--	----------------------

Dottorato di ricerca in materia attinente	punti 0,400 ciascuno
---	----------------------

Master universitari, corsi di perfezionamento universitari, corsi di particolare rilevanza	punti 0,300 ciascuno
--	----------------------

Corsi, convegni, congressi e seminari in qualità di uditor	punti 0,002 ciascuno
--	----------------------

Corsi, convegni, congressi e seminari come relatore o docente, o come discente con esame finale	punti 0,015 ciascuno
---	----------------------

Insegnamento nelle Scuole di specializzazione mediche, nella Facoltà di Medicina e nei corsi di laurea delle professioni sanitarie – titolare del corso	punti 0,050 ciascuno
---	----------------------

Insegnamento nelle Scuole di specializzazione mediche, nella
Facoltà di Medicina e nei corsi di laurea delle professioni
sanitarie – didattica aggiuntiva punti 0,020 ciascuno

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 1, del D.P.R. 483/97, nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

L'attività libero-professionale, co.co.co. o con borsa di studio nella disciplina o in disciplina equipollente presso il SSN (per 38 ore settimanali di attività) è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo pieno. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale; tale attività non sarà valutata nel caso in cui i candidati non riportino le ore settimanali di attività o indichino un numero di ore settimanali pari a 999.

Le borse di studio conferite per la frequenza della scuola di specializzazione o comunque conferite in data antecedente al conseguimento della specializzazione stessa non saranno valutate.

La Commissione precisa inoltre che:

- ✓ l'attività libero-professionale, in co.co.co. o con borsa di studio, in altra disciplina o presso aziende private, **non è valutabile**;
- ✓ l'attività di medico di medicina generale, di guardia medica o di addetto alla continuità assistenziale e ogni altra attività assimilabile **non sono valutabili**;
- ✓ l'attività di volontariato o di missioni all'estero **non è valutabile**;
- ✓ l'attività di medico frequentatore, presso strutture nazionali o estere, o di tutor **non è valutabile**;
- ✓ le idoneità concorsuali **non sono valutabili**;
- ✓ la partecipazione a sperimentazioni cliniche **non è valutabile**;
- ✓ le iscrizioni a società scientifiche **non sono valutabili**.

Altre attività non comprese fra quelle sopra indicate saranno valutate con equo riferimento.

In tutte le categorie, i titoli, i lavori e i servizi non valutabili sono registrati nella procedura GECO senza attribuzione di punteggio.